

Donazione di denaro dall'estero senza obbligo di registrazione

ADEMPIMENTI

Le somme trasferite in Italia tramite bonifico non possono essere tassate

Per l'imposta di donazione rilevano solo beni e diritti esistenti in Italia

Angelo Busani

Se un donante residente all'estero dona a favore di un beneficiario, residente in Italia, una somma di denaro depositata all'estero, il denaro oggetto della donazione tramite bonifico non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato: di conseguenza, non essendo questo atto di donazione soggetto a imposta di donazione per mancanza del presupposto di territorialità, non sussiste l'obbligo di registrazione in

termine fisso dell'atto di donazione formato all'estero. È questa la risposta 310 del 24 luglio che l'agenzia delle Entrate ha fornito rispetto a un'istanza di interpello.

Il caso

Il ragionamento per giungere a questa conclusione parte dalla considerazione secondo cui, se il donante non risulta residente in Italia al momento della donazione, rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione solamente i beni e diritti esistenti sul territorio nazionale (articolo 2 Dlgs 346/1990, testo unico dell'imposta di donazione).

C'è poi da osservare che l'articolo 55 del testo unico stabilisce che le regole di registrazione degli atti di donazione sono le stesse che si applicano per la registrazione degli atti assoggettati all'imposta di registro; e che per l'articolo 2 del Dpr 131/1986 (testo unico dell'imposta di registro) sono soggetti a registrazione in Italia, tra gli altri, «gli atti

formati all'estero che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato».

L'ultimo riferimento normativo da prendere in considerazione è il comma 1-bis all'articolo 55 del Dlgs 346/1990, secondo il quale «sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato» (norma introdotta nel 2000 per evitare che atti formati all'estero, aventi a oggetto beni diversi dagli immobili e dalle aziende, eludessero l'imposta di donazione).

La soluzione

Per effetto di questo panorama normativo sono rilevanti, ai fini dell'imposta sulle donazioni, e devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso in Italia, gli atti formati al-

l'estero aventi a oggetto beni diversi da immobili e aziende esistenti nel territorio italiano:

- se il donante è residente in Italia;
- se il donante non è residente in Italia, quando i beni donati sono esistenti nel territorio dello Stato.

Per stabilire, dunque, se l'atto di donazione con bonifico da parte di un donante residente all'estero sia da assoggettare a tassazione in Italia, occorre esaminare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato quale bene esistente nel territorio dello Stato.

Nella risposta 310 l'agenzia osserva che il denaro allocato all'estero (da trasferire in Italia con bonifico) non è compreso tra i beni che si presumono esistenti nel territorio dello Stato in quanto, per presumere l'esistenza nel territorio dello Stato del denaro, occorre che l'autore del bonifico (alla stessa stregua dell'emittente di un assegno bancario) sia residente in Italia.